

Protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 cosiddetto GDPR)

La procedura sulla raccolta dei dati deve tener conto delle norme a tutela dei dati personali e del rispetto della libertà personale del minore e diritto alla sua vita privata personale e familiare.

I minori non devono essere mai sottoposti, per motivi di sicurezza, a una sorveglianza eccessiva che ne limiti l'autonomia. Al riguardo occorre trovare un giusto nesso tra la protezione dell'intimità e della vita privata dei minori e la loro sicurezza.

Bisogna tenere presente che i dati dei minori meritano precauzioni e attenzioni adeguate. Le misure di sicurezza devono essere adeguate alle loro condizioni. Si ricorda che un minore tende ad essere meno consapevole di un adulto dei rischi che corre.

Tuttavia, il presupposto affinché il diritto al rispetto della vita privata dei minori riceva una tutela efficace è che le disposizioni siano applicate osservando il principio dell'interesse superiore del minore. L'applicazione deve tenere conto delle situazioni specifiche dei minori e di quelle dei loro rappresentanti. In caso di interessi concorrenti, la soluzione va cercata interpretando le direttive alla luce dei principi generali della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, in particolare l'interesse superiore del minore.

Il principio dell'interesse superiore può svolgere un duplice ruolo. In primo luogo, garantisce che la vita privata del minore sia protetta al meglio, rendendo effettivo, per quanto possibile, il diritto alla protezione dei dati del minore. Si possono tuttavia verificare situazioni in cui tale principio risulta incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il diritto generale alla vita privata e familiare è sancito dall'articolo 12 della Dichiarazione universale, dall'articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della vita privata del minore. In tali casi, il diritto alla protezione dei dati può soccombere dinanzi al principio dell'interesse superiore.

Ciò vale soprattutto per i dati medici, quando, ad esempio, i servizi di assistenza devono ottenere informazioni nei casi di abuso o abbandono di minori. Analogamente, gli insegnanti possono comunicare i dati personali di un minore alle/agli Assistenti Sociali per tutelarlo fisicamente o psicologicamente.

In casi estremi, il principio dell'interesse superiore del minore può essere in conflitto con il requisito del consenso dei rappresentanti del minore. Anche in queste situazioni prevale l'interesse superiore del minore – ad esempio se ne è in gioco l'integrità mentale o fisica.

In particolare va tenuto presente il principio generale contenuto nel D.Lgs 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in base al quale la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione di qualunque informazione relativa a una persona, richiede il suo consenso informato. Tale principio è derogato e il trattamento è quindi libero, allorquando sia necessario “per far valere un diritto in sede giudiziaria”.

Se ne deduce che l'informazione e il consenso non sono richiesti per il trattamento e la comunicazione di qualsiasi tipo di dati personali (anche sensibili) inerenti ad un minore o adulti conviventi finalizzati a riferire alla Magistratura (o a rispondere a sue richieste) in ordine allo stato di abbandono, di pregiudizio psico-fisico o di condotta irregolare del minore stesso. Stesso regime si applica per gli atti richiesti dalla giustizia minorile nell'ambito di un processo penale. Si consideri inoltre che detto Codice ha autorizzato il libero trattamento dei dati per finalità di tutela del minore e la libera comunicazione di essi tra Enti Pubblici (es. Servizi – Scuola) ai sensi del Codice stesso¹. In ogni caso i dati vanno trattati garantendo la loro sicurezza.

¹ I Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici